

Il Giudice e l'Uomo Ombra: Giustizia Insieme

La Rivista “Giustizia insieme” del Movimento per la Giustizia-articolo 3, (Aracne editrice) si propone di parlare del mondo della giustizia sempre attraverso *“Due voci. Ogni tema, appartenente alle vaste problematiche del mondo della giustizia, sempre trattato a due voci. Una interna alla magistratura; una a lei esterna, competente sul tema per esperienza di vita, professionale o di studio, di aree culturali anche tra loro diverse.”*

Il fondatore e direttore della casa editrice, dottor Gioacchino Onorati, ha avuto il coraggio di dare voce anche a chi non ce l'ha e tempo fa mi ha chiesto di scrivere un articolo sulla mia vita da ergastolano.

Ho accettato e ho scritto la mia testimonianza dal dentro, senza sapere chi sarebbe stato il mio interlocutore. **Solo dopo la pubblicazione di questi giorni sono venuto a sapere che il mio interlocutore è il Dott. Paolo Canevelli, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia**, che due anni fa mi aveva concesso un permesso di necessità (previsto dalla legge in casi particolari di eventi gravi, irripetibili, anche di lieta natura) di undici ore da uomo libero, per discutere la mia tesi di laurea.

Ricordo che in quel periodo, nei giorni antecedenti al permesso, nel mio diario avevo scritto:
La speranza per gli uomini ombra è solo creata dai loro sogni. Sono venti anni che sogno, ma fra due giorni, anche se per solo poche ore, il mio sogno diventerà realtà. Credo che in venti anni di carcere il mondo sia andato avanti, mentre io sono rimasto indietro e il mio cuore s'è fermato. Domani il mio cuore riprenderà a battere. E saranno undici ore d'amore. Poi, forse, l'Assassino dei Sogni (il carcere) mi divorerà per sempre. E pazienza se dopo il mio cuore si fermerà di nuovo. Dopo anni perduti, smarriti, disperati, domani sarà il giorno più bello e più difficile della mia vita.
(da “Undici ore d'amore di un uomo ombra” Gabrielli Editori).

Il Giudice nel suo contributo di questo numero di “Giustizia insieme” scrive:

L'ergastolo non è una pena assimilabile alla reclusione, ma è una pena qualitativamente assai diversa, assai più simile alla pena di morte“. “Le motivazioni per le quali un condannato all'ergastolo ostativo non effettua la “scelta” di collaborare con la giustizia non sempre coincidono con il desiderio o la necessità di rimanere legato al gruppo criminale di appartenenza, ma possono trovare spiegazione in diverse considerazioni, quali il rischio per la incolumità propria e dei familiari, il rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di uno stretto congiunto o di persone legate da vincoli affettivi o di parentela, il ripudio di un concetto di collaborazione utilitaristica che prescinde da un effettivo interiore ravvedimento”.

L'uomo ombra nel suo contributo di questo numero di "Giustizia insieme" scrive:

“A volte per tentare di vivere devi saper morire. Ed io inizio a morire appena mi sveglio al mattino. Spesso un uomo ombra in carcere è troppo impegnato a sopravvivere. E non ha tempo di pensare al male che ha fatto. Piuttosto pensa sempre al male che riceve dai buoni, tutti i giorni. Ogni volta che le guardie mi chiudono il blindato in faccia provo un brivido di paura nella schiena, invece quando me lo aprono, provo sollievo ed è come se mi aprissero la mia cassa da morto. Nessuno dovrebbe essere colpevole per sempre. La cosa peggiore per un uomo ombra è continuare a vivere, eppure, non si sa per quale mistero, lo facciamo lo stesso. E non è vero che lo facciamo per le persone cui vogliamo bene, perché con il passare degli anni diventiamo un peso anche per loro. L'unica pena che potrebbe davvero cambiare le persone è di amarle perché l'amore è la migliore delle medicine per far guarire i cattivi. Peccato che i buoni non conoscano questa medicina.”

Carmelo Musumeci

La versione integrale dei due contributi si può leggere su:

<http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788854860094.pdf>

(Pag. 25-46)

GIUSTIZIA INSIEME

1/2012

Movimento per la Giustizia – articolo 3



GIUSTIZIA INSIEME

Movimento per la Giustizia — articolo 3

RIVISTA QUADRIMESTRALE

www.movimentoperlagiustizia.it

Direttore responsabile

Marco Iezzi

Direttore

Valerio Fracassi

Coordinatori scientifici

Ernesto Aghina

Carlo Citterio

Alfonso Amatucci

Ferruccio Auletta

Pasquale D'Ascola

Sandro De Nardi

Nicola Di Grazia

Paola Filippi

Camilla Gattiboni

Luigi Lanza

Patrizia Morabito

Giovanni Maria Pavarin

Luca Perilli

Antonio F. Rosa

Antonio Scarpa

Vito Di Nicola

Editore

Aracne editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it

info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A – B

00173 Roma

(06) 93781065

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: maggio 2013

Autorizzazione n. 313

del 18 settembre 2009

Tribunale di Roma

ISBN 978-88-548-6009-4

ISSN 2032-5993-12001

Indice

- 5 EDITORIALE
Magistratura, associazionismo, autogoverno
VALERIO FRACASSI
- 13 GIUSTIZIA E SOCIETÀ
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vent'anni dopo
ERNESTO LUPO – VITO D'AMBROSIO
- 25 GIUSTIZIA PENALE
Ergastolo. Giorno e notte
PAOLO CANEVELLI – CARMELO MUSUMECI
- 47 GIUSTIZIA E PROCESSO
Riflettendo sui semi sparsi dal maxi-processo di Palermo
GIOVANNI DE ROBERTO – ANTONIO SCAGLIONE
- 79 GIUSTIZIA E ORDINAMENTO
Magistrature a confronto
PAOLA ROMANA LODOLINI – LIA CAROLINA BATISTA CINTRA – JOSÈ ROBERTO
DOS SANTOS BEDAQUE
- 105 GIUSTIZIA E AVVOCATURA
Dopo la riforma, un 'nuovo' avvocato?
VINCENZO AMATO – ANTONIO FRANCESCO ROSA
- 129 DOCUMENTI
L'eredità dei «giudici ragazzini»
ROBERTO GIOVANNI CONTI

EDITORIALE

Magistratura, associazionismo, autogoverno

VALERIO FRACASSI

È questo l'ultimo editoriale che firmo come segretario del Movimento per la Giustizia – articolo 3. Lascio l'incarico con la consapevolezza di un percorso di rinnovamento ormai avviato.

Nell'augurare al neo-segretario Nicola Di Grazia buon lavoro, concludo offrendo qualche spunto di riflessione su un tema che ci sta molto a cuore nell'impegno a migliorare «dall'interno» il servizio giustizia.

Assistiamo, in questo periodo, ad una riflessione fortemente dialettica sul nostro autogoverno e sull'associazionismo.

È un fenomeno che, proprio in questo momento, riflette quello che accade nella società.

Una crisi di fiducia, la contestazione alla "casta", l'antipolitica.

Anche nel nostro caso nasce, indubbiamente, dalla torsione di alcune dinamiche della rappresentanza tradizionale e dall'incapacità di percepire per tempo o comunque realizzare un processo di cambiamento.

Anche nella magistratura questa reazione, comprensibile e, in ogni caso, segnale da non trascurare, rischia talvolta di tradursi, nella generalizzata contestazione del sistema, in pericolose deviazioni autoreferenziali ed anche di difesa corporativa.

Abbiamo avuto modo di commentare (vedi editoriale al n. 2/2010 «Correnti, turbolenze, Area») il fenomeno delle correnti (occasione di aggregazione su valori e, quindi, fecondo stimolo di elaborazione culturale) e la sua degenerazione nel "correntismo" (l'occupazione dell'autogoverno, ma in realtà di tutti i momenti di gestione, ispirato alla logica dell'appartenenza).

Dicevamo che sarebbe ingiusto ed eccessivo valutare l'autogoverno solo in quest'ottica. Non tutti si sono comportati allo stesso modo e non tutto l'autogoverno è stato correntismo.

Ma è altrettanto errato confinare il fenomeno nella occasionalità o marginalità.

Il "correntismo" è sicuramente un altro motivo di crisi dell'associazionismo, anche questo variamente percepito.

Quale la possibile reazione?

La nostra risposta è il progetto di Area, di cui abbiamo già più volte parlato.

Un progetto che non nega ma anzi valorizza le identità di due gruppi (Movimento per la Giustizia – articolo 3 e Magistratura Democratica) come motori per l'aggregazione di non iscritti che si riconoscono in un determinato modello di magistrato e per consentire loro di partecipare a progetti che a tale modello si ispirano.

Un progetto che, dunque, riunisce iscritti – ai due gruppi – e non iscritti. Che si propone di coinvolgere tutti sia nella scelta degli organi di rappresentanza che nell'accesso a tali organismi.

È un cantiere in costruzione che ha già visto con successo una serie di tappe importanti: un gruppo unico al CSM ed al Comitato direttivo centrale dell'ANM, la scelta dei candidati attraverso le primarie e non all'interno dei gruppi, la prima assemblea nazionale di Area.

Siamo in vista anche della seconda assemblea di Area che deve definire la carta dei valori di Area e scegliere un organismo di coordinamento nazionale.

Area ha l'ambizione di proporre un progetto concreto contro il correntismo con chiunque ci vorrà stare.

Questo percorso ci pone oggi di fronte a interrogativi su cui è il caso di riflettere e che, ancora una volta, anche nelle scelte associative, richiamano un'attenzione su alcuni valori che il progetto di "Area" deve presupporre per scongiurare soluzioni non meditate soprattutto nelle loro implicazioni in un sistema democratico.

Il primo è nella convinzione, più o meno consapevole, che gli eccessi del correntismo si possano neutralizzare con il ricorso alla primazia di un organo tecnico, al di sopra della collegialità che si sostiene essere "governata" dalle correnti.

Al massimo livello dell'autogoverno, per esempio, con il Comitato di presidenza del CSM, composto dal Vice-Presidente del CSM, dal primo presidente e dal procuratore generale della Cassazione.

Persone di indiscussa autorevolezza e qualità, ma che NON sono il CSM.

Non quell'organo collegiale, composto non solo da magistrati, che il costituente ha – non a caso – previsto a tutela dell'indipendenza ed autonomia della magistratura, ma anche della società democratica che ha sempre cercato di evitare la creazione di corpi separati, autoreferenziali, e come tali nemici della democrazia.

E allora non è per sfiducia in questo o quell'organo di direzione, ma per il rispetto di una ben determinata concezione dell'autogoverno democratico e della sua valenza anche "politica" che occorre ribadire, sia nelle grandi questioni che in quelle di dettaglio dell'autogoverno, il ruolo centrale del CSM rispetto a chi ha compiti, pur importanti e svolti in modo egregio, di direzione.

Anche perché, nella inevitabile semplificazione mediatica, una presa di posizione pubblica del Comitato di presidenza appare come quella dell'intero autogoverno.

Cito, a titolo di esempio, quanto avvenuto in prossimità delle ultime elezioni politiche, quando il Comitato di presidenza del CSM è intervenuto con un comunicato stampa .

Rispondendo alle «alle invocazioni rivolte da alcuni esponenti politici al CSM perché intervenga sulle vicende delle udienze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano», dopo aver ribadito che non gli compete intervenire sul merito delle singole vicende né nella gestione delle udienze aveva tuttavia auspicato che si evitassero «nei limiti del possibile interferenze tra vicende processuali e vicende politiche».

L'auspicio non poteva che essere letto, e così è stato, come un invito a sospendere i procedimenti in corso fino alle elezioni. Un auspicio attribuito all'intero organo di autogoverno che non ne aveva affatto discusso e che, come emerso da alcune prese di posizioni immediate, nemmeno l'aveva condiviso.

Proprio perché non è in discussione la qualità delle persone, si può ribadire però il principio della centralità dell'organo di autogoverno rappresentativo, che va sicuramente criticato, quando assume posizioni errate, ma non sottoposto a tutela.

Ma il principio va salvaguardato anche nella gestione dell'ordinario, dove la lotta alla degenerazione correntizia deve passare attraverso l'introduzione di regole e prassi condivise, la verifica della sua applicazione, la critica delle posizioni che vengono assunte in trasparenza dall'autogoverno. Su questo tema Area ha dimostrato, di recente, di aver avviato un pubblico e sofferto confronto al proprio interno.

La soluzione non può essere quella di un arretramento dell'organo collegiale rispetto al suo organismo di direzione cui viene assegnato, riconosciuto o tollerato, il compito di "svincolarsi" dalle logiche di maggioranza dell'organo collegiale che è chiamato a dirigere.

Non credo sia accettabile l'idea – che alcuni sembrano avallare anche al di là delle intenzioni degli interessati – di un organismo di direzione dell'autogoverno che agisce quale "amministratore di sostegno" di un CSM in preda alle correnti, quale salvifico tutore che deve con ogni mezzo cercare di ovviare alle distorsioni di un organo collegiale liberamente eletto da persone che fanno i magistrati.

Si parla di lottizzazione, spesso con accenti demagogici, talvolta anche da chi ne è stato protagonista, e in un confronto mediatico che ha mutuato spesso i peggiori canoni di confronto della politica.

Siamo tutti d'accordo sulla necessità di estirpare il male della lottizzazione tra le cosiddette correnti. Ma stiamo attenti a non sostituirla con il rapporto personale, con il lobbismo, con le cordate di collegamento ai centri decisionali, anche se in apparenza dichiaratamente animate dalla ricerca della soluzione migliore.

Mi sembra un rimedio peggiore del male. Preferisco i difetti della democrazia.

Altrettanto negativa, a mio avviso, è l'idea di superare gli inconvenienti con il ricorso a valutazioni numeriche, a parametri minuziosamente delineati ed insuperabili, ad una riduzione degli spazi di discrezionalità.

Il rimedio è illusorio e pericoloso. Illusorio perché l'attribuzione di un numero, di un parametro, presuppone una valutazione. Pericoloso perché finisce per ricondurci nel recinto dell'anzianità senza demerito. Al passato.

L'autogoverno deve mantenere invece il suo spazio di responsabile discrezionalità che dovrà sempre più esercitare in modo trasparente.

I magistrati dovranno vigilare sull'esercizio di questo potere senza

sconti per nessuno, evitando di cadere nell'atteggiamento di un attacco indiscriminato all'autogoverno (che fa il gioco di chi nulla vuole cambiare, o vuole dall'esterno ridimensionarlo), ma con un'attenta valutazione delle singole posizioni espresse, astenendosi da private sollecitazioni e, soprattutto, accettando l'idea che possa esserci qualcun altro più adatto o comunque preferito in una nomina, senza che il tutto sia frutto di accordi o prassi illecite.

Un altro interrogativo importante, per chi, come noi, ritiene essenziale l'associazionismo nel percorso di rinnovamento, riguarda le dinamiche della rappresentanza associativa.

Area è stata il primo e, a quanto consta, unico movimento associativo a selezionare i candidati con primarie o comunque selezioni aperte nei territori.

Primarie certo da migliorare, con difetti, ma assolutamente vere e libere.

Non conosciamo i meccanismi di selezione di altre liste che hanno contestato il centralismo delle "correnti". Non sono stati resi noti.

Le primarie di Area sono la dimostrazione di una sincera volontà di reagire a meccanismi di cooptazione, lasciando che sia la base a decidere. Questo non significa certo, secondo lo strano concetto di democrazia di alcuni, che si debba lasciare campo libero solo ai non iscritti, ma che ciascuno sperimenta sul campo la capacità persuasiva delle candidature che vengono proposte e offerte alla libera competizione elettorale.

Non è inutile ricordare che oggi abbiamo un segretario generale dell'ANM che NON è iscritto ad alcuna corrente. È stato scelto come candidato dalla base di Area. È stato eletto dalla base di Area.

Le scelte di rappresentanza affidate alla base richiedono, tuttavia, anche una consapevolezza da parte di chi si propone nei circuiti di rappresentanza chiedendo il voto in nome di Area.

Potrebbe accadere che singoli rappresentanti, eletti dalla base di una "non corrente", rifiutino poi, in varia misura, il collegamento con l'organizzazione dell'esperienza per la quale si erano candidati, in nome della "libertà di coscienza" e dell'assenza di "vincoli di mandato".

Questo atteggiamento finirebbe per mettersi inconsapevolmente al servizio di logiche strumentali di altri gruppi associativi che, lungi dall'essere interessati ai contenuti, intendono approfittare delle diver-

genze altrui.

Il problema principale è, però, quello della possibile incidenza sull'efficacia dell'azione di una «formazione-Area» che ha chiesto il voto su un certo programma, di contenuti e metodo, e può veder indebolire la sua azione su scelte collegialmente concordate.

Il problema della rappresentanza del non "organico" ad un gruppo richiede alcuni punti fermi ed un processo di maturazione.

Il primo punto fermo è che non si può tornare indietro. Le scelte della base di Area sono un valore acquisito di Area, non modificabile dalle organizzazioni dei singoli gruppi. Il futuro è questo, senza se e senza ma.

Il secondo è che non vi è ovviamente alcun "vincolo" di mandato, ma di metodo di lavoro.

Il processo di maturazione deve partire dalla consapevolezza da parte del singolo di non essere investito di una missione solitaria, di non essere designato come "giudice" nella camera di consiglio, come tale impermeabile ad ogni sollecitazione, ma di avere una responsabilità di rappresentanza.

All'interno di Area si dovrà comprendere che la designazione elettorale è indicativa del consenso ad un lavoro di gruppo, in cui gli eletti sono chiamati ad un continuo confronto che favorisca, proprio con il vantaggio della collegialità, la sintesi più felice per la realizzazione del programma su cui si è chiesta la fiducia, andando oltre le eventuali difficoltà nei rapporti personali, che non possono che soccombere alle aspettative collettive dell'elettorato che ha scelto.

In questo contesto e su queste premesse, le differenze sono una risorsa e non un problema.

Il confronto costante con i colleghi rimane naturalmente sullo sfondo come linea guida per le dinamiche di rappresentanza a qualunque livello. Consente di spiegare, far capire e capire, sentire anche la rappresentatività delle proprie posizioni.

Internet e la piazza telematica delle mailing list offrono oggi un potente strumento per la circolazione delle notizie e delle idee.

Si pongono però anche a tale proposito problemi di gestione di queste forme di comunicazione, in modo da salvaguardarne la funzione positiva.

I limiti espressivi del mezzo si prestano alla esasperazione dei toni ed alla torsione polemica della dialettica. Quando poi l'intento polemico è

studiato o comunque cercato e praticato, il confronto diventa impossibile e le opinioni urlate occupano la piazza telematica creando l'illusione di una reale rappresentatività rispetto ad una maggioranza che rimane silenziosa per l'impossibilità di un confronto o il disinteresse ad un confronto di tal genere.

La stessa illusione incide poi su chi cede alla tentazione del consenso della piazza telematica quando non si accompagna al confronto reale, in incontri, assemblee.

Gli inconvenienti non devono scoraggiare ma spingere a cercare i rimedi per non rinunciare a preziosi strumenti di comunicazione.

Uno di questi è sicuramente quello di riprendere ad incontrarsi, a dedicare del tempo per riunirsi ascoltare e discutere, crescere insieme. Non è tempo perso ma guadagnato.

Esiste una terza via tra il conservare e il distruggere.

Non bisogna aver timore di cambiare, ma neppure di conservare quello che serve, senza dimenticare le ragioni per le quali lo vogliamo.

Tra queste ci deve essere anche la consapevolezza che la magistratura non è una società a parte, ma parte della società.

Ci stiamo provando.

VALERIO FRACASSI

Segretario generale uscente del Movimento per la Giustizia – articolo 3

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vent'anni dopo

ERNESTO LUPO – VITO D'AMBROSIO

*In memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
a vent'anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio*

Roma, 3 luglio 2012
Aula Magna della Corte di Cassazione

1. A vent'anni dalle stragi di Capaci e di via d'Amelio, vogliamo rendere un omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a quanti, con loro, hanno perso la vita in quei terribili e tragici mesi del 1992:

Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Non abbiamo inteso organizzare una cerimonia di commemorazione, dove è forte il rischio della retorica e dell'agiografia, del "santino" che trasmette un'immagine stereotipata e lontana dalla realtà.

Come ha scritto uno studioso della mafia, le commemorazioni «riducono uomini in carne e ossa a icone dissanguate».

2. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non possono essere ridotti a icone da santificare. Sono stati magistrati attivi e protagonisti, che ritenevano parte integrante del loro impegno partecipare alla vita del loro Paese, dare il loro contributo di cittadini, andare nelle scuole a parlare ai ragazzi, a testimoniare, con la loro presenza fisica e con il loro sorriso, che in ogni settore si può lottare per la legalità e per contribuire a realizzare un'altra Sicilia, un altro Meridione, un'altra Italia.

Valgono per entrambi le parole pronunciate da Paolo Borsellino la sera del 23 giugno, a un mese dalla morte del suo fraterno amico e collega Giovanni: *«La sua vita è stata un atto d'amore verso questa città, verso questa terra che lo ha generato. Perché se l'amore è soprattutto ed essenzialmente dare, per lui, amare Palermo e la sua gente ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria a cui essa appartiene. Sono morti tutti per noi, per gli ingiusti, abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo, continuando la loro opera...»*.

Furono queste ragioni di amore per la collettività che spinsero questi due uomini, che amavano gli studi giuridici e che avevano dedicato le loro prime energie e attività professionali al diritto civile, ad impegnarsi tanto nell'attività giudiziaria penale.

Falcone e Borsellino amavano la vita, i loro cari, le piccole grandi cose quotidiane, a cui ognuno di noi è legato. Non volevano morire per diventare eroi e martiri, ma avevano la piena consapevolezza del loro compito e della necessità di operare: *«credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla certezza che tutto questo può costarci caro»* (dall'ultima intervista televisiva, rilasciata da Borsellino a Lamberto Sposini, 20 giorni prima della strage di via D'Amelio).

3. Continuare la loro opera. È questo l'insegnamento che ci hanno lasciato. Analizzare i fatti, discutere le scelte e le strategie, aggiornare e innovare le norme e le prassi, operare con lucidità e determinazione, farsi guidare dalla cultura della legalità e della giurisdizione.

È ciò che hanno fatto tutta la vita, come nel giugno 1982, quando il CSM, per la prima volta, riunì in un incontro di studi i magistrati che indagavano sulla mafia, per tentare di spezzare il cerchio di solitudine professionale e istituzionale in cui operavano i pochi magistrati attivi in materia di terrorismo e di mafia, quelli che furono definiti «distaccati speciali... muniti soltanto di arco e di frecce», oltre che della propria capacità e determinazione professionale.

Chinnici, Falcone, Borsellino s'incontrarono e si confrontarono con altri colleghi. Venne fuori quella famosa e splendida relazione, di Giovanni Falcone e Giuliano Turone, sulle tecniche d'indagine in materia

di mafia e criminalità organizzata, che costituì la teorizzazione e la socializzazione di quanto con più efficacia era stato fatto in quel campo a Milano e Palermo.

Si discusse a lungo della proposta di introdurre una specifica norma penale in materia di mafia (che divenne dopo qualche mese l'art. 416-bis c.p.) e fu approvato un documento che sollecitava il CSM a «stimolare la produzione di adeguati pool di giudici inquirenti ben distribuiti e in costante contatto, così come avvenuto per il terrorismo», e auspicava «il potenziamento degli organi di polizia giudiziaria», e «l'istituzione di un'anagrafe bancaria per scovare i capitali sporchi della mafia».

In quel documento si seppellivano decenni d'inerzia e d'indifferenza, quando non di connivenza e di complicità, durante i quali tanti procuratori generali avevano ignorato l'esistenza della mafia nelle inaugurazioni degli anni giudiziari dei distretti siciliani.

4. Per non ridurre questo momento a commemorazione, occorre anche contrastare la cultura e la prassi dell'oblio e della rimozione, che trasfigura l'identità dei commemorati e ne fa generici eroi di leggende popolari di cui tutti possono autodefinirsi estimatori o eredi, senza rischio di essere smentiti da chi non può più parlare.

Quando è stato necessario, Falcone e Borsellino non hanno esitato a scrivere libri, a rilasciare interviste, a portare il loro contributo d'impegno nel discorso pubblico democratico per rafforzare l'impegno delle istituzioni contro il potere e la prepotenza criminale, che costituiscono, oltre ad una continua violazione dell'ordinamento giuridico, anche uno di quegli «ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese», ostacoli che, secondo l'impegno solenne scritto nell'art. 3 del Patto che fonda il nostro "stare insieme", è compito della Repubblica, cioè concretamente di tutte le istituzioni della Repubblica, rimuovere.

Operare per il nostro "stare insieme", operare per il bene comune; «il nostro compito è sanare, non rompere» – come scrisse Falcone – e, al tempo stesso, denunciare con franchezza le indifferenze, le inerzie personali e istituzionali.

Basti pensare alle interviste che Borsellino rilasciò il 20 luglio 1988,

in cui lanciava il suo grido d'allarme sulla caduta di tensione che avvertiva nel lavoro investigativo e giudiziario e concludeva, a giustificazione della necessità di levare alta la voce: *«sento il dovere di denunciare certe cose non sono venuto qui a Marsala per isolarmi, [ma] per continuare ad occuparmi di mafia, per lavorare qui ma lavorare contemporaneamente anche con Falcone a Palermo, con il giudice ad Agrigento, con altri magistrati a Catania o a Trapani. E invece le indagini si disperdono in mille canali e intanto Cosa Nostra si è riorganizzata, come prima, più di prima»*.

Quella sacrosanta denuncia non mirava tanto a individuare colpe soggettive o istituzionali, quanto piuttosto a sollecitare e rilanciare un'intelligente e coordinata azione di contrasto alla mafia.

È la stessa intensità e determinazione di cui è intriso il libro di Giovanni Falcone scritto in collaborazione con Marcelle Padovani: *«cose di cosa nostra»*. Falcone aveva perfettamente capito la lezione emersa dall'assassinio del gen. Dalla Chiesa, quando scrisse quella terribile premonizione: *«la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere»*.

Con tale lucida consapevolezza, ma con piena serenità, ribadiva che contro l'illegalità e la sua prepotenza, non si può trovare rifugio nel quieto vivere o farsi vincere dalla rassegnazione o dall'impotenza. *«È sempre possibile fare qualcosa»*.

5. Falcone e Borsellino scrivevano libri, articoli, rilasciavano interviste, denunciavano inerzie, ma mai – a mio ricordo – si sono trasformati in difensori dei propri provvedimenti contro le critiche o in promotori della propria attività giudiziaria, consapevoli di quanto fosse essenziale l'avvertenza che nell'esercizio del proprio lavoro giudiziario il magistrato non soltanto deve essere, ma deve anche apparire indipendente, terzo e personalmente disinteressato.

Dalla loro attività, dai loro scritti, dal loro impegno di magistrati e di cittadini, anche dalle critiche e dagli attacchi ingiusti cui furono sottoposti, abbiamo imparato molto tutti, soggetti individuali e istituzioni.

Ne è testimonianza l'attività giurisdizionale di questa stessa Corte di legittimità, come ci ricorderà nel suo intervento il presidente Giovanni de Roberto.

Ci siamo riuniti in questo solenne Palazzo di giustizia nel ventennale delle stragi per rinnovare – come ha solennemente affermato il Presiden-

te della Repubblica Giorgio Napolitano il 23 maggio scorso a Palermo – un «corale giuramento d'impegno civile», l'impegno a «proseguire con la più grande determinazione e tenacia sulla strada segnata con il loro sacrificio da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vent'anni fa». Determinazione e tenacia fondate sulla fedeltà alla Costituzione della Repubblica per perseguire «verità rigorosamente accertate e non schemi precostituiti: solo così può rafforzarsi il clima di serena, responsabile e condivisa determinazione di cui oggi c'è bisogno sul fronte dell'impegno per la legalità e la sicurezza».

ERNESTO LUPO

Primo presidente della Corte di Cassazione

* * *

A) Premessa

Preliminarmente confesso che non riesco a valutare quanta riconoscenza debbo a chi mi ha designato per questo ricordo, perché all'indubbio e inaspettato onore di parlare in questa occasione assai significativa e davanti ad ascoltatori di tale livello si accompagna in me la riemersione di un dolore che neppure venti anni sono bastati ad attutire. Cercherò perciò di imporre al mio dire una sobrietà sempre auspicabile, e per me oggi indispensabile.

Il rischio più grande che si corre, infatti, in queste cerimonie/celebrazioni (non mi piace il termine eventi oggi di moda) è quello di annegare nella melassa della retorica i messaggi chiari e duri che ci vengono dalla storia dolorosa di questi uomini e di altri che sono diventati – anche loro malgrado – simbolo di valori importanti.

Proprio per evitare questo rischio e restare ai fatti, io voglio dire, con l'Enrico V di Shakespeare, che all'inizio della battaglia eravamo davvero in pochi. Quelli che oggi si affannano a chiamare per nome, e a parlare di Giovanni e Paolo, allora, quando il maxi processo cresceva e si avviava a diventare il primo vero e serio tentativo di fare luce sulle vicende di mafia degli ultimi anni, li chiamavano rigorosamente per cognome, e certo non per amicizia. Per questa ragione io e qualche altro loro amico

sincero abbiamo, concordemente ma senza concordarlo, cominciato a chiamarli Falcone e Borsellino, facendo il percorso inverso.

Ma i pochi dell'inizio della storia – e non della battaglia, perché i giudici non conducono battaglie – hanno assistito con angoscia alla sconfitta, che sembrava definitiva, dopo una prima tappa molto positiva.

B) Il maxi processo

Io ho visto il maxi processo quando ancora era un magma di carte, che con enorme fatica e pazienza Falcone e un piccolo gruppo di giudici istruttori, i componenti dell'adesso famoso, allora famigerato pool raccoglievano, interpretavano ed ordinavano; un giorno, infatti, in uno dei miei non rari viaggi a Palermo, Falcone mi chiese se volevo vedere materialmente quello che stava diventando il maxi processo, e, alla mia risposta affermativa, mi portò in una specie di spazioso ripostiglio adiacente al suo ufficio e mi mostrò le scaffalature che coprivano tutte le pareti, piene di faldoni di carte: quello, mi spiegò, era il famoso processo, dal quale venivano stralciati e varati per l'ulteriore cammino processuale i capitoli definiti, mentre le indagini proseguivano su altri filoni.

Quella immagine, di una stanza con le pareti coperte, alla lettera, di scaffali impilati di carte, mi tornò in mente quando, alcuni anni dopo, mi trovai a maneggiare i fascicoli sui quali stavamo studiando, io e i miei due compagni di designazione, la strategia con la quale avremmo affrontato il dibattimento, che si preannunciava mastodontico. Basti ricordare, per citare pochissimi numeri, che il processo si basava su circa 500.000 carte, che la sentenza di primo grado (stesa materialmente da Piero GRASSO, l'attuale Procuratore Nazionale Antimafia) occupava quasi 7.000 pagine e quella di appello, che aveva sostanzialmente disatteso la tesi accusatoria, era lunga più di 2.000 pagine (del resto anche quella di Cassazione supera le 1500 pagine, dimensione assolutamente eccezionale per un giudizio di legittimità). Era, probabilmente, il più grande processo mai celebrato nella nostre aule, e si ricordi che all'epoca non esisteva ancora la pratica informatica del "copia e incolla" che ingigantisce, spesso del tutto inutilmente, tanti processi al giorno d'oggi.

Ma, quando cominciò la nostra fatica, non avevamo ancora ben chiara in mente l'importanza di quello che si stava per celebrare. Non si trattava, infatti, soltanto della storia di una guerra di mafia che aveva

seminato di morti Palermo e dintorni, terminata con la vittoria di una strategia sanguinaria, ideata e concretata da nuovi soggetti associati, i quali avevano sostituito i vecchi boss, sterminandoli. Si potevano leggere in controluce, in quelle pagine, i nascenti contorni di una strategia mafiosa vincente assai più pericolosa di quella perdente, perché volta ad inserirsi nei centri vitali della società nazionale e non solo regionale. Il maxiprocesso, in sostanza, se analizzato con l'attenzione che richiedeva, indicava già il cammino che la criminalità organizzata, specie siciliana, avrebbe percorso negli anni successivi. Certo era trattata in maniera assai sintetica, in tutti quei fascicoli voluminosi, la parte più delicata e pericolosa, quella dei rapporti tra mafia e politica, che tanto avrebbe costellato di amarezze l'ultima parte della vita umana e professionale di Falcone, però il nocciolo, l'unico possibile all'epoca (si ricordi che Buscetta per il suo silenzio sul tema avanzò la giustificazione di un contesto socio-politico non ancora affidabile e non sufficientemente maturo per affrontare le conseguenze di rivelazioni approfondite) si poteva intravedere bene.

Ma, comunque e soprattutto, il maxi processo era la vittoria momentanea di Falcone e Borsellino, perché loro due erano stati i maggiori protagonisti del lavoro del pool, perché loro due avevano steso la sentenza ordinanza che aveva segnato il passaggio dalla fase istruttoria a quella dibattimentale, perché loro due, disciplinatamente e per senso del dovere, avevano accettato di pagare, con l'esilio nell'isola dell'Asinara per il tempo necessario alla stesura di quell'atto, la incapacità dello Stato di assicurare la loro incolumità.

Per questo soprattutto chiesi di succedere a Nino Scopelliti dopo il suo assassinio, ma anche perché volevo, in un certo senso, riscattare la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, – del quale io facevo parte – sia di preferire a Falcone un altro magistrato per la nomina a dirigente dell'ufficio istruzione di Palermo, sia di sottoporre ad un vero e proprio processo Borsellino, quando, in due interviste contemporanee, aveva denunciato il calo della tensione nell'impegno antimafia di quell'ufficio, dopo quella nomina. Di tutto questo si rese conto quel grande magistrato, nonché persona autenticamente per bene, che fu Vittorio Sgroi, all'epoca Procuratore Generale, quando decise di assegnare anche me al piccolo, valido ma assolutamente insolito "tandem" di rappresentanti dell'accusa designati per quel processo, con una decisione al di fuori di ogni prassi, sia per la pluralità di sostituti (ben tre), sia per la designazione di chi ancora formalmente non era sostituto, ma magistra-

to d'appello applicato. E la sensibilità di Sgroi fu tale, da disporre che il motivo particolare alla base della mia nomina restasse nell'ombra, per non aumentare a mio carico il livello di rischio cui ognuno di noi era esposto. Di questo non avrei detto nulla, non volendo aumentare il numero già eccessivo di non pochi magistrati protagonisti, se non vi avesse fatto cenno poco fa, nella sua schiettezza peculiare, il successore attuale di Sgroi, Gianfranco Ciani.

Di quella vicenda conservo un ricordo nitido, sia della fase preparatoria, faticosa specialmente per la necessità di una concordanza necessaria nelle nostre posizioni, sia di quella più propriamente dibattimentale, protrattasi per un numero del tutto anomalo di udienze (dai primi di dicembre 1991 alla fine di gennaio 1992), ben tre delle quali furono interamente occupate dalle requisitorie dei tre rappresentanti dell'accusa, e svoltesi proprio nell'aula nella quale parliamo stamattina.

Quando, alla fine, dopo giorni di arringhe passionante o distaccate, erudite od emotive, ma tutte ugualmente accanire e "schierate" contro quello che alcuni, anche sui mezzi di comunicazione, avevano sprezzantemente battezzato come il teorema Buscetta (o Falcone – Buscetta), fummo chiamati per la lettura dei dispositivi, mi ricordo ancora il particolare delle mani sudate per l'emozione, mai più capitatomi in seguito, e l'ondata di soddisfazione che mi sommerse quando mi resi conto che non le nostre, ma le tesi dell'ufficio istruzione di Palermo, e quindi di Falcone e Borsellino, erano state accolte in pieno dalla Corte, con una profonda modifica della sentenza d'appello. Feci fatica a non mostrarla, la soddisfazione, nelle dichiarazioni rese a caldo, subito dopo il lunghissimo dispositivo, perché, come dissi, non si può essere soddisfatti quando vengono irrogati ergastoli e altre pesantissime pene detentive, ma indubbiamente in quel momento mi sembrava di vedere il volto sorridente di Falcone e quello, spesso un po' imbronciato, di Borsellino. Detti subito la notizia a Falcone, al ministero, e ci ripromettemmo di parlare a lungo di quella vicenda processuale, ma, quando, finalmente, riuscimmo ad accordare le nostre agende, e ci telefonammo fissando un appuntamento per il giorno successivo al ritorno di Falcone da Palermo, l'appuntamento non fu onorato, perché Falcone non tornò più da Palermo.

Potrei ancora parlare, e non poco, di quel processo, che segnò la vita di due grandi magistrati e dette inizio alla nostra amicizia, per esempio evidenziando che nonostante la mole di adempimenti che furono ne-

cessari, quasi nessuna sbavatura processuale fu accertata, ma i ricordi si rifiutano di lasciarsi confinare in quell'ambito.

C) Al di là del maxi processo

La memoria del nostro legame amicale è intessuta di tante vicende, di tanti episodi, piccoli o grandi, che si sono susseguiti nel corso di quegli anni, che poi non furono molti, ma a me sembrano tantissimi; io infatti ho conosciuto Falcone, e poco dopo Borsellino, nel gennaio 1986 – all'inizio di una campagna elettorale che mi avrebbe portato a far parte del CSM – e la nostra amicizia fu troncata, insieme alla loro vita, nel maggio, per Falcone, e nel luglio del 1992, per Borsellino. In quei sei anni, a riguardarli adesso, le vicende di Palermo, che poi si basavano sulle vicende di Falcone soprattutto e poi anche di Borsellino, scandirono i momenti più importanti. Quasi ogni anno, dal 1987, quella della nomina di Borsellino come Procuratore della Repubblica a Marsala, che io non votai ma per ragioni assai diverse da quelle indicate con la dura e ingiustificata polemica di Sciascia contro i professionisti dell'antimafia (e infatti per me era sbagliato smembrare la squadra prima di aver ottenuto risultati ben più solidi), da Palermo giungevano notizie allarmanti, sulle difficili relazioni tra uffici e tra magistrati, sulle famose lettere anonime del Corvo, piene di accuse velenose contro Falcone, Di Gennaro e altri soggetti al centro della scena istituzionale, sugli sviluppi poco limpidi di vicende allarmanti, come il fallito attentato a Falcone dell'Addaura, che si giunse perfino a ridicolizzare quale farsesco tentativo di un giudice sul viale del tramonto per recuperare una perduta centralità mediatica con l'autoorganizzazione di un attentato innocuo.

Grande era lo sforzo che Falcone doveva fare ogni volta per mantenere una calma esteriore e non dare pretesti ai suoi tanti avversari – ed anche nemici – sia dentro che fuori delle istituzioni e della magistratura, come ha giustamente affermato il Procuratore Generale Ciani (ed anche di questo si dovrà parlare diffusamente in un futuro prossimo), il cui scopo assai chiaro era quello di delegittimare lui e con lui il frutto della sue indagini. E ancora più grande era la sua attenzione per evitare le trappole "professionali" che gli venivano tese. Così fu una sua decisione istintiva, ma professionalmente costruita, quella, ad esempio, di incriminare per calunnia un falso "pentito" che aveva tentato di co-

struire un racconto semiserio sulle connivenze di un noto uomo politico, Salvo Lima, mettendo in tal modo Falcone di fronte alla scelta o di iniziare indagini, destinate a sicuro insuccesso con le relative intuibili conseguenze, o di trascurare la denuncia, attirandosi ulteriori accuse di "avvicinamento" ad una parte di un partito politico, sospettata da molto tempo di collateralismo mafioso (e di quella decisione fui uno dei primi ad essere informato).

Ma grande, grande al massimo grado possibile, fu in tutti e due la fedeltà istituzionale, il senso del dovere, che per loro era diventato una seconda natura; solo con una incredibile capacità di anteporre ai propri interessi quello delle istituzioni, alla necessità di tutelare la propria vita quella di difendere la Repubblica alla quale avevano, come tutti gli impiegati pubblici, giurato fedeltà (ma con ben altra consapevolezza), possono spiegarsi alcuni episodi, di due dei quali sono stato testimone.

Un pomeriggio di tarda primavera Falcone aveva appena finito di tenere una conferenza, su mia insistenza, ad Ancona, la mia città: declinato un invito a cena, perché la sua incredibile capacità lavorativa gli imponeva di tornare subito a Roma, accettò di bere un aperitivo con me e mia moglie. Seduti ai tavolini all'aperto di una magnifica piazza, parlavamo del più e del meno (ma sempre di lavoro) e Falcone fumava una sigaretta dopo l'altra. Ad un certo punto mia moglie glielo fece notare, sottolineando che certamente tutto quelle sigarette non potevano fargli bene; Falcone si fermò un attimo, la guardò attentamente e le rispose, con un tono che mi impressionò per la sua serietà: «Giuliana io di una cosa sono certo ed è che non morirò per le sigarette». Dopo poco partì ed io e Giuliana restammo seduti, cercando di superare il senso di impotenza che ci era entrato dentro di fronte alla frase di quell'amico tanto fatalisticamente rassegnato. E del resto la amara lucidità di Falcone la avevo ritrovata tutta nella dedica del suo libro-intervista con Marcelle Padovani «Cose di cosa nostra», che mi aveva regalato scrivendo semplicemente: «in ricordo di tante battaglie, in gran parte perdute», ed ogni volta che la rileggo mi ricordo della mattina in cui me la portò.

Lo stesso fatalismo che lessi sul viso di Borsellino, quando, poco prima di salutarlo all'aeroporto di Palermo, dove mi aveva accompagnato dopo i funerali di Falcone, gli dissi «Paolo, stai molto attento, adesso il bersaglio principale sei tu». Borsellino mi rispose, e sento ancora le sue parole nonché il tono della sua voce: «Vito starò attento, ma è tutto inutile. Se hanno deciso, lo fanno». Io scappai via, all'imbarco, per na-

scondere le lacrime.

Sono stati uccisi, Falcone e Borsellino, certamente per la loro capacità professionale, certamente per il valore simbolico che avevano assunto, anche senza volerlo, ma sono stati uccisi forse anche per altri motivi, che noi non sappiamo ma che potrebbero nascondersi nei sottofondi melmosi di quegli anni terribili (non dimentichiamo come, assai stranamente, alla strage di Capaci seguì dopo pochissimo tempo l'elezione del Presidente della Repubblica, la limpida persona di Oscar Luigi Scalfaro, e cessò lo stallo che per giorni aveva inchiodato in Parlamento i grandi elettori, incapaci di scegliere).

D) Un accenno di conclusione

Non sappiamo se e quando e come si avvererà la triste profezia di Falcone, che, basandosi sulle strumentalizzazioni fatte contro di lui e su di lui, temeva che anche dopo morto qualcuno avrebbe tentato di nascondersi dietro la sua figura per giocare un gioco poco pulito, e mi tengo ben lontano dall'attualità, che va accostata con particolare cautela da chi indossa la toga. Sono convinto, però, che il modo migliore per smentire la profezia è quello di raccogliere il loro messaggio di sereno – che non significa incoscienza – coraggio, di tenace attaccamento ai valori della democrazia e di questa nostra Costituzione e di rendere testimonianza concreta della condivisione di quei valori, in questo nostro Paese, il cui livello etico si è abbassato in misura allarmante, come sa molto bene chi lavora in queste aule (anche se possiamo pur notare qualche motivo di speranza, proveniente soprattutto dal mondo dei giovani).

Lo dobbiamo innanzitutto a Giovanni e a Paolo, ma lo dobbiamo anche, e forse ancora di più, ai nostri figli e ai nostri nipoti, che potranno conoscere e ricevere il messaggio di questi due simboli, persone a loro sconosciute, solo attraverso il nostro esempio.

VITO D'AMBROSIO

Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione

Ergastolo. Giorno e notte

PAOLO CANEVELLI – CARMELO MUSUMECI

La pena dell'ergastolo nel sistema costituzionale

1. Premessa

Il codice penale vigente in Italia, risalente all'anno 1930, stabilisce che il giudice, dopo un regolare processo, può ordinare la condanna di una persona ritenuta colpevole di un delitto particolarmente grave alla pena dell'ergastolo.

La definizione dell'ergastolo è contenuta in poche righe (art. 22 cod. pen.): si tratta di una pena che dura tutta la vita, che impone l'obbligo del lavoro e l'isolamento notturno.

Il catalogo dei reati che prevedono l'applicazione della pena dell'ergastolo è piuttosto ampio: dall'attentato per finalità di terrorismo o di eversione, che abbia causato la morte di una persona, al reato di strage, dall'omicidio aggravato al sequestro di persona a scopo di estorsione con morte del sequestrato.

La recente storia italiana dimostra la concreta attualità di una previsione normativa che, attraverso la minaccia della pena perpetua, si propone di contrastare, in particolare, la criminalità terroristica e la criminalità organizzata in tutte le sue espressioni.

La pena dell'ergastolo viene, inoltre, applicata nei confronti di chi sia stato riconosciuto responsabile di più delitti, per ciascuno dei quali gli è stata inflitta una condanna a pena detentiva non inferiore ad anni 24 di

reclusione (art. 73 comma 2 cod. pen.).

A chi osservasse il sistema giudiziario italiano con gli occhi dei più comuni mezzi di informazione, che recepiscono e diffondono un profondo senso di insicurezza della opinione pubblica sul tema della preoccupante caduta di certezza della pena, potrebbe sembrare che una riflessione sull'ergastolo sia del tutto inutile, «tanto ormai in galera non ci va più nessuno».

Le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia, disponibili sul sito www.giustizia.it, attestano il contrario. La pena perpetua riguarda un consistente numero di persone se, come emerge dai dati, alla data del 31 dicembre 2012 risultavano, infatti, presenti negli Istituti penitenziari italiani n. 1581 detenuti condannati alla pena dell'ergastolo.

Non si tratta, quindi, di un argomento che interessa marginalmente il settore penale ed, in particolare, chi si occupa della concreta esecuzione delle pene (magistratura di sorveglianza e amministrazione penitenziaria), ma che coinvolge il sistema costituzionale del nostro Paese ed alcuni dei suoi valori fondamentali.

2. L'evoluzione normativa

Il costante riferimento ai principi costituzionali in tema di responsabilità penale e di concreta applicazione della pena, consacrati nell'art. 27 comma 3 (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato), aiuta a comprendere le trasformazioni che la pena dell'ergastolo ha subito nel corso degli ultimi sessanta anni.

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1947 ha disvelato una evidente incompatibilità tra il principio rieducativo e le disposizioni del codice penale del 1930 che, pur conoscendo l'istituto della liberazione condizionale (art. 176 cod. pen.), non lo prevedevano per le persone condannate all'ergastolo.

L'inerzia del legislatore, che ha atteso diversi anni prima di approvare le norme che consentissero l'istituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale (legge 11 marzo 1953, n. 87), ed un diffuso disinteresse per le problematiche legate alla esecuzione delle pene, non hanno favorito la necessaria azione riformatrice lasciando che l'ergastolo, come disegnato nel codice penale, rimanesse a lungo una vera e propria pena perpetua.

Con l'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, l'istituto della liberazione condizionale, previsto per il condannato che abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia rispettato le obbligazioni civili derivanti dal reato, è stato esteso anche alla persona detenuta condannata alla pena dell'ergastolo, quando abbia espiato almeno ventotto anni di pena.

La riforma persegue l'obiettivo di realizzare la progressiva umanizzazione della pena rendendo più concreta e funzionale, anche con riferimento alla pena dell'ergastolo, l'azione intesa alla rieducazione del condannato. La recuperabilità sociale della persona condannata all'ergastolo, mediante la possibilità della sua liberazione condizionale, «segna nella legislazione penale una svolta di evidente rilievo» (dalla Relazione governativa di presentazione del disegno di legge).

Le prime pronunce della Corte costituzionale in materia confermano il decisivo passo in avanti del legislatore verso una completa attuazione dei principi costituzionali.

Con la sentenza n. 204 del 1974 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di concedere la liberazione condizionale, liberando così l'istituto da scelte discrezionali del potere politico; la decisione viene attribuita alla competenza della autorità giudiziaria che, con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, accerterà se il condannato all'ergastolo si trovi nelle condizioni per fruire di una possibilità di reinserimento sociale.

La successiva sentenza n. 264 del 1974 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 22 cod. pen. , che prevede la pena dell'ergastolo, proprio perché l'istituto della liberazione condizionale consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile, senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche, in quanto, rispetto alle obbligazioni civili, il condannato potrà sempre dimostrare di trovarsi nella impossibilità di adempiere.

L'approvazione della riforma penitenziaria del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354) non porta alcuna novità per la pena dell'ergastolo, in quanto la nuova disciplina della semilibertà risulta applicabile solo a chi abbia scontato almeno metà della pena inflitta, con la conseguente, ovvia, esclusione di chi si trovi in espiazione di una pena perpetua.

La prima parte degli anni '80 registra un'altra importante decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 274 del 1983) che, attraverso

la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 54 ord. pen. (la citata riforma penitenziaria), riconosce la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena per buona condotta, ai soli fini del computo della quantità della pena richiesta per l'accesso alla liberazione condizionale.

3. La legge Gozzini

Una stagione particolarmente favorevole alla considerazione delle istanze provenienti dal sistema penitenziario prende avvio con l'approvazione della legge 10 ottobre 1986, n. 663, meglio conosciuta come legge Gozzini (il primo firmatario della proposta fu il sen. Mario Gozzini).

La legge, nota per aver introdotto nell'ordinamento penitenziario l'istituto dei permessi premio e per aver ampliato il catalogo ed i presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione, contiene importanti disposizioni in tema di ergastolo che amplificano la svolta già in atto a partire dal 1962.

Il nuovo istituto dei permessi premio, per chi abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso, è concedibile, infatti, anche in favore delle persone condannate alla pena dell'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Il regime della semilibertà, ammesso quando i progressi compiuti nel corso del trattamento attestano l'esistenza di condizioni per un graduale reinserimento nella società, viene esteso anche ai condannati alla pena dell'ergastolo dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena.

Viene, inoltre, ridotta la quota di pena che il condannato all'ergastolo deve necessariamente espiaire per essere ammesso alla liberazione condizionale da ventotto a ventisei anni.

Il trattamento riservato al condannato all'ergastolo risulta, così, profondamente modificato, tenuto conto anche della nuova formulazione dell'art. 54 ultimo comma ord. pen. , secondo la quale, agli effetti del computo della misura della pena che occorre avere espiaito per l'accesso ai benefici penitenziari, inclusa la liberazione condizionale, la parte di pena detratta per la liberazione anticipata si considera come scontata; tale disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.

L'evoluzione normativa descritta è stata oggetto di approfondimenti e commenti da parte della dottrina che ha, in particolare, sottolineato

come le nuove disposizioni abbiano «trasformato la stessa fisionomia della pena perpetua», favorendo un processo di vera e propria «erosione dell'ergastolo» (così F. PALAZZO, in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, a cura di V. GREVI, 1994). Tale risultato è, secondo questa impostazione, il frutto della riforma del 1986 che «ha realizzato un interessante punto di equilibrio tra l'orientamento dell'opinione pubblica, sempre emotivamente incline alle massime pene, e la tendenza, storicamente e costituzionalmente fondata, verso l'umanizzazione del diritto penale, le cui ineludibili tappe sono costituite proprio dall'abolizione della pena di morte e, in prospettiva, della pena perpetua».

Il riformato sistema penitenziario offre, quindi, alla persona condannata all'ergastolo una significativa possibilità di reinserimento sociale attraverso una progressione nel trattamento penitenziario che consente di giungere al beneficio di più ampia portata, la liberazione condizionale, dopo che sia trascorso un significativo periodo di fruizione di permessi premio e di semilibertà, nel corso del quale valutare la sussistenza di un effettivo ravvedimento del condannato.

4. L'ergastolo ostativo

Le innovazioni introdotte negli anni 1991/1992 per contrastare la fase di emergenza causata dal progressivo aumento di delitti particolarmente gravi consumati nell'ambito di contesti di criminalità organizzata producono un brusco arresto ed un definitivo capovolgimento dell'ottica riformatrice espressa negli anni precedenti.

Torna a farsi strada l'idea, abbandonata dalla legge Gozzini, che il tipo di reato commesso non possa non influenzare, in negativo, le previsioni normative in tema di accesso ai benefici penitenziari. Il problema della criminalità organizzata, sostanzialmente privo di autonoma rilevanza nella precedente regolamentazione penitenziaria, inizia ad essere oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore.

Dopo un primo intervento normativo (legge 19 marzo 1990, n. 55) volto a subordinare la fruizione dei permessi premio, quando l'esecuzione della pena si riferisca a reati di criminalità organizzata o commessi per finalità di terrorismo o eversione, alla positiva acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, si assiste ad un vera e propria controriforma dell'ordina-

mento penitenziario attraverso l'inserimento nel testo della legge n. 354 del 1975 dell'art. 4 bis.

Nell'ambito dei principi direttivi dell'ordinamento penitenziario prende vita (con il D.L. 13 maggio 1991, n. 152) una disposizione che, nei confronti dei condannati per delitti collegati a contesti associativi di tipo mafioso e di criminalità organizzata in genere, stabilisce che la rottura o la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva diventi requisito necessario per l'ammissione ai benefici penitenziari, non potendosi ipotizzare, in assenza di condotte di tal genere, il venir meno della pericolosità del condannato e, quindi, un esito positivo del percorso di rieducazione e di recupero sociale.

L'urgenza determinata dalle drammatiche vicende che hanno condizionato la storia del nostro Paese a partire dal 23 maggio 1992 (giorno della strage di Capaci) ha spinto il legislatore a modificare l'art. 4-bis (D.L. 8 giugno 1992, n. 306) ed a dettare una disciplina particolare dei parametri in base ai quali formulare il giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissione ai benefici penitenziari (compresa la liberazione condizionale).

Si è, così, indicato un elenco di delitti ritenuti espressione tipica di una criminalità connotata da livelli di pericolosità particolarmente elevata, in quanto la loro realizzazione presuppone una struttura ed una organizzazione criminale tale da comportare tra gli associati un vincolo di omertà e di segretezza particolarmente forte.

Per questa categoria di delitti – associazione di tipo mafioso, reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. , ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – la norma restrittiva ha stabilito che la collaborazione con la giustizia è comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza.

Chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare nei fatti, attraverso la collaborazione con la giustizia, di esserne uscito. Tale scelta, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, è in armonia con il principio della funzione rieducativa della pena, «perché è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare».

Il divieto di concessione di benefici penitenziari, per gli autori di delitti di criminalità organizzata, entra, così, in rotta di collisione con la pena dell'ergastolo e finisce per dare vita, in un sistema penale e penitenziario scosso da continue riforme dettate dall'emergenza, ad una nuova pena: l'ergastolo ostativo.

Si tratta, come si desume dalla infelice espressione letterale, di una pena detentiva perpetua inflitta per delitti che rientrano nel catalogo di quelli per cui l'art. 4-*bis* ord. pen. dispone il divieto di concessione di benefici penitenziari (per ciò definiti delitti ostativi), salvo che la persona condannata non decida di prestare una attività di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* ord. pen. , adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

Nessuna statistica ufficiale registra il numero di persone che attualmente si trovano detenute nel nostro Paese in esecuzione della pena dell'ergastolo ostativo.

Alcuni dati raccolti artigianalmente nell'ambito degli Istituti penitenziari del distretto di Perugia attestano che su 120 persone condannate all'ergastolo, presenti alla data del 31.12.2011, oltre 100 erano ristretti nelle sezioni di alta sicurezza e di 41-*bis* ord. pen. degli Istituti umbri; la collocazione della quasi totalità dei detenuti condannati all'ergastolo in tali sezioni rivela, in linea generale, la loro particolare posizione giuridica certamente caratterizzata da delitti ricompresi nella previsione di cui all'art. 4-*bis* ord. pen.

La difficoltà di monitoraggio del fenomeno deriva anche dalla particolare formulazione della norma restrittiva nella parte in cui fa riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.

Si tratta, invero, di un accertamento delle particolari circostanze e delle cause che hanno originato i delitti (ad esempio di omicidio) che la magistratura di sorveglianza compie attraverso l'esame dei contenuti delle sentenze di condanna; la verifica che un delitto sia maturato in un contesto e secondo le logiche tipiche degli ambienti della criminalità organizzata non è preclusa, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla mancata contestazione della

circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (cfr. Cass. Sez. I, 3 marzo 2011, n. 15461 e 8 marzo 2011, n. 13435).

5. Gli interventi della Corte costituzionale

Il modello normativo introdotto negli anni dell'emergenza mafiosa, che ha inserito nell'ordinamento per i detenuti condannati per alcuni delitti particolarmente gravi una generalizzata preclusione all'accesso ai benefici penitenziari, superabile solo attraverso una condotta di positiva collaborazione con la giustizia, è stato oggetto di importanti pronunce della Corte costituzionale.

Le argomentazioni più lucide a favore di un sistema costituzionale che indica nella funzione rieducativa della pena un valore insopprimibile dell'intero trattamento penitenziario si possono leggere nella motivazione della sentenza n. 68 del 1995. Secondo la Corte, in tanto è possibile subordinare ad una determinata condotta l'applicazione di istituti che sono parte integrante del trattamento, «in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, giacché, altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionalmente coinvolti».

Alle persone condannate per delitti di criminalità organizzata può essere legittimamente richiesta una condotta di collaborazione con la giustizia solo nelle ipotesi in cui «residui in concreto uno spazio per collaborare ed offrire, per questa via, un tangibile segno della propria dissociazione dal crimine organizzato». Se, invece, tale spazio manchi, conclude la Corte, gli effetti della norma sono esattamente opposti agli obiettivi perseguiti, poiché «il condannato viene ad essere posto in una condizione di sostanziale indifferenza rispetto alla scelta se recidere o meno i collegamenti con il mondo del crimine».

L'assoluto rilievo della decisione, che ha accolto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis ord. pen. sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Roma, non è sfuggito al legislatore che ha integralmente recepito i suggerimenti della Corte inserendo nel nuovo testo della disposizione la possibilità di concessione di benefici penitenziari nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità rendano comunque impossi-

bile un'utile collaborazione con la giustizia.

Con un'altra importante decisione, la Corte costituzionale (sentenza n. 161 del 1997) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 primo comma cod. pen. che, vietando per i condannati all'ergastolo la riammissione alla liberazione condizionale, dopo un precedente provvedimento di revoca, li esclude in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale.

Se la liberazione condizionale è l'unico istituto che rende non contrastante con il principio rieducativo e, quindi, con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui la pena perpetua «contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale».

La legittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo, in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia e nell'ipotesi in cui il condannato non si trovi nella oggettiva impossibilità di portare un proprio contributo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità, è stata, più di recente, messa in dubbio dal Tribunale di sorveglianza di Firenze che ha ritenuto di poter scorgere nel divieto di concessione dei benefici previsto dall'art. 4-*bis* ord. pen. una preclusione permanente ed assoluta rispetto ad un percorso rieducativo e di reinserimento sociale.

La questione è stata dichiarata infondata con la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2003.

Secondo i giudici della Consulta, la preclusione prevista dall'art. 4-*bis* ord. pen. non è conseguenza che discende automaticamente dal tenore della norma, ma «deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni di farlo»; tale disciplina non preclude, pertanto, in maniera assoluta l'ammissione al beneficio, in quanto al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta.

La disciplina restrittiva inaugurata all'indomani delle gravissime stragi di mafia «non impedisce, in maniera assoluta e definitiva, l'ammissione alla liberazione condizionale», ma ancora il divieto alla perdurante scelta del condannato di non collaborare con la giustizia che, secondo il legislatore, opera come criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di accertare il sicuro ravvedimento del condannato.

Il riepilogo delle opzioni interpretative assunte dalla Corte costitu-

zionale evidenza il consolidarsi di un indirizzo giurisprudenziale che afferma la non contrarietà dell'ergastolo ostativo ai principi costituzionali.

6. Una riforma per l'ergastolo?

Nel corso dei lavori della Assemblea Costituente molte ed autorevoli voci si espressero a favore dell'inserimento nel testo della Costituzione di un limite temporale alle pene detentive. La proposta non fu accolta, poiché si ritenne preferibile percorrere la strada di una revisione organica del sistema delle pene attraverso una legislazione ordinaria.

La riflessione sull'ergastolo, spesso condizionata da un dibattito pubblico troppo attento alle emergenze che, periodicamente, hanno attraversato la storia recente del Paese, ha fatto registrare negli ultimi anni significativi passi in avanti.

Un disegno di legge di iniziativa della senatrice Salvato, che prevedeva l'abolizione dell'ergastolo, è stato approvato nel 1998, nel corso della XIII legislatura dal Senato della Repubblica, senza, tuttavia, ricevere l'approvazione dell'altra parte del Parlamento.

I più recenti progetti di riforma del codice penale, affidati, nel tempo, a Commissioni di studio governative, hanno ritenuto di dover superare la pena dell'ergastolo sostituita, nell'ultimo lavoro svolto dalla Commissione Pisapia, nominata il 27 luglio 2006, da una detenzione di massima durata stabilita in 32 anni, elevabili fino a 38 anni in caso di concorso di reati tutti puniti con la pena massima. Nel testo della Relazione della Commissione, presentata il 19 novembre 2007, si legge che il superamento dell'ergastolo è anche un atto di civiltà imposto da ragioni etico-politiche, considerato che «l'ergastolo non è una pena assimilabile alla reclusione, ma è una pena qualitativamente assai diversa, assai più simile alla pena di morte».

La Relazione sviluppa, inoltre, una forte critica alla effettiva efficacia deterrente della pena perpetua, la cui eliminazione, secondo alcuni, rischierebbe di indebolire la lotta alla criminalità organizzata. I dati oggettivi dimostrano che la presenza nell'ordinamento penale dell'ergastolo non ha avuto un efficace ruolo di contrasto alla criminalità organizzata.

In attesa che maturi una situazione favorevole ad una nuova riflessione sulla opportunità o meno di mantenere nel sistema penale italiano

la pena perpetua, può essere utile prospettare soluzioni normative che, senza mirare all'abolizione totale dell'ergastolo, possano fornire una concreta risposta di tipo rieducativo e risocializzante anche a chi si trovi ad espiare il c.d. ergastolo ostativo.

Il tema di una possibile riforma potrebbe concentrarsi, recuperando alcuni spunti della giurisprudenza costituzionale, su un equilibrato superamento della preclusione assoluta che, nel sistema attuale, deriva dalla equiparazione tra collaborazione con la giustizia e sicuro ravvedimento personale.

Vale a dire che le motivazioni per le quali un condannato all'ergastolo ostativo non effettua la "scelta" di collaborare con la giustizia non sempre coincidono con il desiderio o la necessità di rimanere legato al gruppo criminale di appartenenza, ma possono trovare spiegazione in diverse considerazioni, quali il rischio per la incolumità propria e dei familiari, il rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di uno stretto congiunto o di persone legate da vincoli affettivi o di parentela, il ripudio di un concetto di collaborazione utilitaristica che prescinde da un effettivo interiore ravvedimento.

Ed, invero, l'argomento di chi sostiene che la scelta di collaborare con la giustizia è l'unica condotta valutabile per accertare la rottura dei legami del condannato con la criminalità organizzata, come tale riconosciuta dall'ordinamento, non sembra del tutto convincente, quanto meno in tutte le ipotesi in cui l'associazione di cui il detenuto faceva parte non esista più ovvero abbia assunto una dimensione organizzativa o territoriale del tutto incompatibile con le precedenti gerarchie (per incorporazione o fusione con altro gruppo criminale o per la totale eliminazione dei vecchi gruppi dirigenti).

Il superamento di un sistema di preclusioni assolute potrebbe realizzarsi già in sede di determinazione dei criteri per superare l'ostatività di alcuni titoli di reato, orientando il legislatore a valorizzare un complesso di comportamenti, pur non collaborativi, che dimostrino, con assoluta certezza, il distacco del condannato dalle associazioni criminali (dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento del nucleo familiare in diverso contesto territoriale).

In alternativa, si potrebbe restituire alla magistratura di sorveglianza un grado di discrezionalità che consenta, anche in assenza di condotte collaborative, quanto meno l'avvio della esperienza dei permessi pre-

mio, per l'ammissione ai quali il criterio legale della assenza di pericolosità sociale non coincide con il sicuro ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale, eventualmente fissando una soglia espiale più alta (quindici anni invece di dieci), nei casi in cui, attraverso l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, vi sia la certezza del superamento di forme residue di pericolo per la sicurezza sociale.

Un ulteriore elemento di valutazione per l'ammissione del condannato all'ergastolo ostativo al beneficio dei permessi premio, che nel sistema penitenziario costituisce parte integrante del trattamento, potrebbe, inoltre, essere costituito dall'impegno profuso per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, dal concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in generale, riparatorie, in favore delle vittime del reato.

Tale elemento potrebbe essere considerato non tanto nella sua dimensione oggettiva di effettiva e completa reintegrazione patrimoniale, quanto piuttosto sotto il profilo soggettivo, da intendere come «concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto» (in tal senso, v. Cass., I sezione penale, 9 maggio 2012, n. 26890).

Il riconoscimento della posizione soggettiva della vittima del reato non può ritenersi estraneo ad una rinnovata progettualità normativa in tema di ergastolo, ove si consideri che l'osservazione della personalità del detenuto non può prescindere da una riflessione sulle condotte antiggiuridiche, sulle conseguenze negative delle stesse e sulle possibili azioni di riparazione nei confronti delle persone offese (art. 27 d.P.R. n. 230 del 2000). Può, inoltre, contribuire a superare le perplessità, più o meno fondate, che l'opinione pubblica ha sempre espresso nei riguardi dei progetti di abolizione della pena perpetua, favorendo la completa attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.

PAOLO CANEVELLI

Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia

* * *

La situazione dei detenuti nelle carceri italiane è spesso una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma per la sofferenza quotidiana di migliaia di esseri umani in condizioni che definire disumane è un eufemismo. C'è un abisso fra questa realtà e il dettato costituzionale.

Giorgio Napolitano, 28/07/2011

Perché questo scritto

La Rivista Quadrimestrale "Giustizia Insieme" del Movimento per la Giustizia – articolo 3 (Aracne editrice) ha avuto il coraggio di dare voce a chi non l'ha:

– Due voci. Ogni tema, appartenente alle vaste problematiche del mondo della giustizia, sempre trattato a due voci. Una interna alla magistratura; una a lei esterna, competente sul tema per esperienza di vita, professionale o di studio, di aree culturali anche tra loro diverse.

Ed ecco questo mio modesto contributo e testimonianza dal dentro, direttamente dall'inferno che sono le carceri italiane.

Non so chi sia il mio interlocutore, ma non ha importanza, sono abituato a dire sempre quello che penso e lo farò anche questa volta perché «*Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui*». (Ezra Pound)

Chi sono

Sono un "uomo ombra", così gli ergastolani ostativi a qualsiasi beneficio penitenziario si chiamano fra di loro.

Sono un «cattivo e colpevole per sempre», destinato a morire in carcere se al mio posto in cella non ci metto qualcun altro.

Sono in carcere interrottamente da ventuno anni, solo lo scorso maggio, 2011, mi è stato concesso un permesso di necessità di undici ore, per andare a laurearmi da uomo libero.

Sono entrato in carcere con la quinta elementare, ho conseguito la terza media, mi sono diplomato, mi sono laureato in Scienze Giuridiche

da autodidatta e l'anno scorso ho conseguito la qualifica accademica di Dottore Magistrale.

Sono un condannato alla «Pena di Morte Viva», così gli uomini om-bra chiamano la pena dell'ergastolo ostativo.

Che cos'è la «Pena di Morte Viva»?

La «Pena di Morte Viva» esclude completamente ogni speranza di reinserimento sociale ed è peggio, più dolorosa e più lunga, della pena di morte, perché è una pena di morte al rallentatore, che ti ammazza, lasciandoti vivo, tutti i giorni, sempre un pochino di più.

Pochi sanno che in Italia ci sono giovani ergastolani ostativi che al momento del loro arresto erano adolescenti, che invecchieranno e moriranno in carcere e che solo in Italia esiste la pena dell'ergastolo ostativo: una pena che non finirà mai se non collabori con la giustizia.

Pochi sanno che la pena dell'ergastolo ostativo va contro la legge di Dio e degli uomini, contro l'articolo 27 della Costituzione, «Le pene devono tendere alla rieducazione», e della Convenzione della Corte europea.

Pochi sanno che in Italia i tipi di ergastolo sono due: quello normale, che manca di umanità, ma ti lascia almeno una speranza, poi c'è quello ostativo, che ti condanna a morte facendoti restare vivo, senza nessuna speranza se non collabori con la giustizia: se parli esci, altrimenti stai dentro, come ai tempi del Medio Evo.

Eppure la non collaborazione dovrebbe essere una scelta intima, un diritto personalissimo e inviolabile, e non dovrebbe assolutamente portare conseguenze penali (o di trattamento) così gravi e perenni.

La non collaborazione dovrebbe essere una scelta morale e non dovrebbe essere punita con una conseguenza penale così grande e smisurata per un ergastolano ostativo, a tal punto che sembra che la non collaborazione sia ancora più grave del reato commesso.

La non collaborazione dovrebbe essere rispettata perché è una vera e propria obiezione di coscienza che nasce dalle proprie convinzioni morali, religiose o di protezione dei propri familiari.

Non dovrebbe essere la scelta collaborativa l'indice di pentimento o di pericolosità sociale di una persona, perché la collaborazione è una scelta processuale, mentre il pentimento è uno stato interiore che può

prescindere dalla collaborazione.

E poi a chi servirebbe la collaborazione, nel mio caso, dopo ventuno anni di carcere, quando tutti i propri computati dell'associazione hanno scontato la loro pena e solo io, unico condannato all'ergastolo, sono ancora detenuto?

Cos'è l'ergastolo ostativo?

È una pena senza fine che in base all'art. 4-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario, con legge 356/92, nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario a chi è stato condannato per reati associativi. Ed evidenzia un trattamento discriminatorio fra ergastolano ordinario e quello ostativo poiché il primo può usufruire di un'interpretazione orientata della legge penitenziaria al recupero sociale, cui l'intera normativa penitenziaria è ispirata, l'altro invece è privo di qualsiasi prospettiva di recuperare la propria libertà, ledendo palesemente la dignità della persona, contrariamente ai principi fondamentali della Costituzione italiana.

Per meglio comprendere la questione bisogna avere presente la legge 356/92, che introduce nel sistema di esecuzione delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nell'escludere dal trattamento extramurario i condannati, a meno che questi non collaborino con la giustizia: per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio penitenziario e di fatto sono condannati a morire in carcere.

Pochi sanno che l'ergastolano del passato, pur sottoposto alla tortura dell'incertezza, ha sempre avuto una speranza di non morire in carcere e che ora questa probabilità non esiste neppure più.

Dal 1992 nasce l'ergastolo ostativo, ritorna la pena perpetua, o meglio la «Pena di Morte Viva».

L'ergastolo ostativo è stare in carcere per tutta la vita, è una pena che viene data a chi ha fatto parte di un'associazione a delinquere e che ha partecipato a vario titolo a un omicidio, dall'esecutore materiale all'ultimo favoreggiatore.

Ostativo vuoi dire che è negato ogni beneficio penitenziario: permessi premio, semilibertà, liberazione condizionale, a meno che non si col-

lavori con la giustizia per l'arresto di altre persone.

La collaborazione però permette di uscire dal carcere, ma non prova affatto il pentimento interiore della persona, perché in realtà sono gli anni di carcere, nella riflessione e nella sofferenza, che portano ad una revisione sugli errori del passato.

Il Dott. Paolo Canevelli, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rilasciato questa dichiarazione:

[...] Per finire, e qui mi allaccio ai progetti di riforma del Codice penale, non so se i tempi sono maturi, ma anche una riflessione sull'ergastolo forse bisognerà pur farla, perché l'ergastolo, è vero che ha all'interno dell'Ordinamento dei correttivi possibili, con le misure come la liberazione condizionale e altro, ma ci sono moltissimi detenuti oggi in Italia che prendono l'ergastolo, tutti per reati ostativi, e sono praticamente persone condannate a morire in carcere.

Anche su questo, forse, una qualche iniziativa cauta di apertura credo che vada presa, perché non possiamo, in un sistema costituzionale che prevede la rieducazione, che prevede il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, lasciare questa pena perpetua, che per certe categorie di autori di reato e assolutamente certa, nel senso che non ci sono spazi possibili per diverse vie di uscita. (Roma 28 maggio 2010, intervento al Convegno Carceri 2010: il limite penale ed il senso di umanità.)

Pensieri e vita di un uomo ombra, di giorno e di notte

A volte per tentare di vivere devi saper morire.

Ed io inizio a morire appena mi sveglio al mattino.

Normalmente mi sveglio all'alba.

Non mi alzo subito.

Sto un po'abbracciato con il mio cuore.

E di prima mattina inizio a parlargli:

– *Buongiorno!*

La mia tristezza la capisco.

– *Giorno!*

E la accetto.

– *Hai dormito bene?*

Non riesco però a sopportare la sua.

– *Male!*

Per questo tento di ingannarlo, per cercare di nascondergli mia la

sofferenza.

– *E tu?*

E però difficile, perché puoi mentire a te stesso, ma è più arduo farlo al tuo cuore.

– *Anch'io.*

Io però ci provò lo stesso.

Spesso un uomo ombra in carcere è troppo impegnato a sopravvivere.

– *Come possiamo dormire bene se dobbiamo vivere nel presente e nel passato per sempre?*

E non ha tempo di pensare al male che ha fatto.

– *Inutile che ti danni l'anima perché non puoi farci niente.*

Piuttosto pensa sempre al male che riceve dai buoni, tutti i giorni.

– *La nostra situazione può solo peggiorare.*

All'improvviso, quasi per smettere di pensare, mi alzo di scatto dalla branda.

– *Non può cambiare.*

E inizio la mia giornata da uomo ombra.

Accendo la televisione.

Ascolto il primo telegiornale del giorno.

Bevo un bicchiere d'acqua.

Mangio una mela.

Metto la caffettiera sul fornellino.

Bevo il caffè.

Faccio i miei bisogni.

E inizio a lavarmi i denti.

La barba me la faccio ogni tre giorni.

Faccio le pulizie in cella.

Intanto si sono fatte le sette del mattino.

– *Perché lotti? Tanto non potrai mai vincere contro la «Pena di Morte Viva».*

Il mio cuore mi ricorda sempre le solite cose.

– *Ti conviene arrenderti perché non potrai mai diventare l'uomo che hai sempre sognato di essere, non hai neppure più tempo e soprattutto non hai un fine pena.*

Le guardie iniziano ad aprire i blindati delle celle.

– *Rassegnati a essere l'uomo che appari perché per la legge sarai cattivo e colpevole per sempre non potrai migliorare ed essere un uomo diverso.*

Noto che la sera il blindato rimbomba di felicità mentre il mattino scricchiola come se facesse più fatica ad aprirsi che a chiudersi, ma rispondo al mio cuore:

– *No! Non mi arrenderò mai.*

Ogni volta che le guardie mi chiudono il blindato in faccia provo un brivido di paura nella schiena, invece quando me lo aprono provo sollievo ed è come se mi aprissero la mia cassa da morto.

– *Io lotto perché a differenza dei miei compagni non aspetto che arrivi il mio futuro, perché so che non ne ho uno se non lotto per crearmelo.*

Mentre aspetto l'apertura dei cancelli alle otto e mezzo per andare a lavorare, inizio a parlare di nuovo con il mio cuore:

– *Nessuno dovrebbe essere colpevole per sempre.*

E passeggiare dentro la cella.

– *La cosa peggiore per un uomo ombra è continuare a vivere, eppure, non si sa per quale mistero, lo facciamo lo stesso.*

Avanti e indietro.

E non è vero che lo facciamo per le persone a cui vogliamo bene, perché con il passare degli anni diventiamo un peso anche per loro.

Indietro e avanti .

– *L'unica pena che potrebbe davvero cambiare le persone è quella di amarle perché l'amore è la migliore delle medicine per far guarire i cattivi.*

Tre passi avanti.

– *Peccato che i buoni non conoscano questa medicina.*

Tre indietro.

E osservo la mia cella, dove vivo da cinque anni.

C'è poco: una branda murata al pavimento, un tavolino, uno sgabello e un paio di stipetti attaccati alle pareti.

E poi tanti sorrisi dalle foto nei muri dei miei nipotini.

Le pareti sono grigie.

Odorano di muffa, umidità e di cemento armato.

Invece le sbarre della finestra, il cancello e il blindato, puzzano di ferro.

Il soffitto è giallo, il colore della nicotina.

Faccio il bibliotecario.

Alle nove vado a lavorare.

La Biblioteca è il posto più bello del carcere perché è il luogo dove mi sento più libero, lì leggo e scrivo.

I libri che leggo mi servono per segare le sbarre della mia finestra, quelli che scrivo per scavalcare il muro di cinta.

Leggo molto perché i libri servono per imparare ad amare anche i cattivi, perché alcuni spiegano perché le persone sbagliano.

Leggo per fare continuare a battere il mio cuore.

A mezzogiorno ritorno dalla biblioteca in cella.

Faccio un pasto frugale.

Leggo i giornali.

A volte vado all'aria a fare quattro passi.

Spesso invece rimango in cella.

Approfitto degli studi fatti in giurisprudenza per fare un po' di istanze ai miei compagni.

Poi aspetto che passi la guardia che distribuisce la posta.

Accendo la radiolina.

Ascolto un po' di musica.

E inizio subito a rispondere alle numerose lettere che ricevo.

Alle sei e un quarto chiudono i cancelli.

E non potrò più uscire dalla cella fino all'indomani mattina.

Pochi sanno che quando qualcuno gira la chiave di una serratura di un cancello in una cella è come se girasse un coltello nel cuore di un prigioniero.

Accosto il blindato per avere un po' d'intimità.

In carcere siamo circondati da tante persone, ma in realtà spesso siamo solo con noi stessi perché la solitudine è la nostra unica compagnia.

Inizio a cucinarmi qualcosa perché quello che passa l'amministrazione è insufficiente e immangiabile.

Poi accendo la televisione per ascoltare i telegiornali, per sapere cosa accade nel mondo dei vivi e dei buoni.

Se non c'è niente d'interessante, spengo presto la televisione e mi metto a leggere, a scrivere e a parlare con il mio cuore.

– L'uomo ombra aspetta per niente, perché attende un fine pena che non arriverà mai.

In questo periodo sto finendo di scrivere uno dei miei tanti romanzi,

che spero un giorno di pubblicare, dal titolo «La Belva della cella 154».

– *E aspettare per nulla uccide il cuore di qualsiasi un uomo.*

Scrivo, fra l'altro, come li chiamo io, racconti "noir sociali carcerari", per attirare l'attenzione sulle carceri e sulle numerosi morti che accadono dentro le loro mura.

Intanto si fanno le undici di sera.

– *Ci siamo...*

Il mio cuore mi avvisa, come fa tutte le sere:

– *Un'altra notte da ergastolano...*

E dal fondo del corridoio sento che stanno iniziando a chiudere i blindati.

– *Non fare come al solito...*

Tutte le volte che vedo che mi chiudono il blindato provo una stretta che mi gela il cuore.

– *Cerca di addormentarti subito, perché ti avviso che non ho voglia di confortarti.*

Odio il rumore del ferro.

– *Lo so...*

La chiave che gira nella serratura.

– *La giustizia per essere giusta dovrebbe portare al perdono sociale...*

E il rumore del metallo sul metallo.

– *E tu mi domandi come fa una pena ad essere giusta se non finisce mai?*

Spenso la luce.

– *Non so rispondere a questa domanda e neppure a che e a chi serva una pena a vita.*

Mi metto a letto.

– *Io sono solo un povero cuore che mi tocca di battere nel petto di un uomo ombra.*

Di notte ci si accorge di più di quanto si è infelici.

– *Purtroppo i buoni fanno finta di non sapere che quando chiudono qualcuno in carcere lo imprigionano nell'odio.*

Soli.

– *Lo so...*

E smarriti.

– *La morte non è la cosa peggiore che può capitare a una persona.*

La notte è l'ora del dolore.

– *L'ergastolo ostativo è più doloroso e dura più della morte.*

Ed è il momento più brutto della giornata.

– *Il perdono sarebbe la peggiore ma più efficace condanna, perché ha il potere di farti uscire interiormente il senso di colpa che ti fa autopunire.*

Dei sogni persi.

– *Invece l'odio sociale di una pena che non finisce mai ti fa sentire assolto di tutti i crimini che hai commesso perché gli altri ti sembrano criminali come te.*

E del buio.

Quando non riesco a dormire subito, mi alzo dalla branda.

Accendo la luce.

Nello stesso momento parlo a voce alta al mio cuore.

– *Siamo solo ombre che continuiamo a respirare.*

E inizio a passeggiare.

– *Per molti uomini ombra la morte è una scorciatoia, per questo i buoni ci vogliono far vivere.*

Un passo, prima uno, poi l'altro.

– *La cosa peggior da sopportare per un uomo ombra è di essere un sepolto vivo.*

Un giorno dietro l'altro.

– *E che non può morire...*

Un passo, un altro, un altro ancora, uno dietro l'altro.

– *Né vivere...*

Da un muro all'altro, da una parte all'altra, su e giù per la vita, giù e su per la morte, verso il nulla.

– *Può solo respirare.*

Un giorno dopo l'altro.

Ogni tanto mi affaccio dalle sbarre della finestra.

Per vedere se nel cielo ci sono le stelle.

E se c'è la luna.

Spesso afferro le sbarre con le mani.

Le stringo con tutta la mia forza per vedere se riesco a spezzarle.

Non ci riesco e allora ritorno nella branda.

Intanto s'è fatta mezzanotte e dico le ultime parole al mio cuore.

– *Sogna anche per me un fine pena e per una volta accontentami...*

Ogni ora passa la guardia a controllare, per sapere se siamo vivi, se

siamo morti, o se siamo scappati.

– *Questa notte smetti di battere, perché solo tu mi puoi dare la libertà, perché domani inizierà tutto da capo.*

Incomincio a sentire i passi della guardia molto prima che arrivi davanti al mio blindato.

– *E sarà peggiore di oggi...*

Spesso faccio finta di dormire, ma con gli occhi socchiusi la vedo aprire lo spioncino e dopo qualche secondo rinchiuderlo.

– *Ed io vorrei tanto non esserci.*

Poi mi addormento perché non posso fare altro.

Carcere Spoleto 2012

CARMELO MUSUMECI